

ROSANNA FATTIBENE, *Il doppio grado di giudizio tra garanzia dei diritti e organizzazione giudiziaria. Profili di comparazione*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, pagg. 1-288, € 30,00.

La ricerca, in via esegetica, del fondamento costituzionale del *doppio grado di giudizio* ha consentito di definire gli ambiti di garanzia che dovranno essere rispettati dal legislatore ordinario per qualunque riforma delle dinamiche processuali.

L'indagine è stata condotta nei due ambiti di maggiore radicamento della doppia giurisdizione nella sua evoluzione storica: il piano dei diritti, vale a dire l'istanza di giustizia, quale bisogno connaturale all'uomo, e quello dell'organizzazione giudiziaria, che rimanda allo spinoso tema della formazione, della valutazione professionale e della progressione in carriera dei magistrati. Si tratta, dunque, di materia sensibile, che è parte della tensione tra politica e magistratura e che tocca nervi scoperti del dibattito pubblico ed istituzionale, quali l'efficace tutela giurisdizionale dei diritti ed il loro stesso riconoscimento per via giudiziaria.

La proiezione dell'istanza di giustizia in una dimensione sopranazionale ha consigliato di condurre la riflessione oltre il perimetro del diritto interno, lungo il triplice versante della comparazione, con particolare riguardo ai Paesi dell'area europea, del livello internazionale della tutela dei diritti e dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Già in una prima fase di questo percorso, dunque, pur in assenza di un esplicito riconoscimento del doppio grado nei Testi fondamentali d'Europa, si è rinvenuto l'addentellato costituzionale dell'istituto nel suo collegamento con il diritto di difesa, quale nesso d'*infungibile strumentalità*.

Su altro versante, una corretta concezione del doppio grado di giudizio è apparsa quale necessario contributo alla salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia di magistrati e magistratura, in quanto in grado d'incidere sulla scelta del criterio di progressione in carriera (basti considerare che le funzioni giudicanti in primo e secondo grado corrispondono alle tappe basilari di quest'avanzamento e ai relativi incrementi economici).

A fronte dell'apparente indifferenza mostrata dalle Costituzioni europee, sul piano internazionale si registra, invece, l'esplicita affermazione della necessità di sottoporre l'accertamento della colpevolezza e della condanna ad un tribunale della giurisdizione superiore. In questo senso si esprimono sia l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia l'art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

A conferire rilievo a questo dato è la rafforzata incidenza delle fonti di origine internazionale sull'ordinamento interno, determinata dalla novella dell'art. 117, co. 1, Cost., secondo la lettura fornita dalla Consulta, con le sentt. nn. 348 e 349 del 2007.

Tali riflessioni hanno sollecitato plurimi riferimenti alle riforme che vanno investendo il nostro processo, dall'inappellabilità della sentenza di proscioglimento, a supporto della quale il legislatore aveva invocato il suddetto Patto, al cd. processo breve, concepito in attuazione dell'articolo 6 CEDU, oltre che dell'articolo 111 Cost.

Il terzo profilo d'indagine - il sistema giudiziario dell'Unione - conduce a considerazioni di più ampio respiro.

Quando il tema dell'equipollenza tra il grado di tutela giurisdizionale dei diritti garantito dall'ordinamento comunitario (ai cittadini italiani) ed il livello di garanzia assicurato (loro) dall'ordinamento interno viene applicato al doppio grado di giudizio, si delinea un quesito che investe la giustizia oltre la dimensione europea.

L'interrogativo da porsi è se un sistema giudiziario (quello dell'Unione), che nega costantemente il diritto ad un riesame degli elementi di fatto e rifiuta, talvolta, *tout court* la possibilità di un riesame possa ancora considerarsi «pienamente valido ed adeguato» (secondo la formula che fu usata, in proposito, dal nostro Giudice delle leggi, nella sent. n. 232 del 1989).

Nell'elaborare una risposta, bisogna tener conto dell'esito dell'indagine condotta sul piano delle Costituzioni europee, ma anche dei caratteri dell'attuale sistema di tutela dei diritti, che è multicanale e multilivello ed implica competizione, integrazione e alternatività tra vari fori (giudiziari ed extragiudiziari, nazionali e sovranazionali). Siffatto contesto richiede una valutazione degli atti di dismissione della titolarità giurisdizionale e dell'effettiva fungibilità delle giurisdizioni che sia particolarmente attenta e severa, in quanto questa *modalità globale* di amministrazione della giustizia rischia di essere una via di fuga della sovranità particolarmente insidiosa.